Deliberazione 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09

Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 luglio 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) convertito in legge 3 agosto 2007 n. 125;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (deliberazione n. 177/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 343/2007 (di seguito: deliberazione n. 343/2007);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/08);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 29/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 110/08);
- l'allegato A alla deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2009, ARG/elt 74/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 84/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/09);
- il Piano Strategico Triennale 2009-2011 dell'Autorità adottato con deliberazione 8 gennaio 2009 GOP 1/09 (di seguito: Piano Strategico 2009-2011);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2008, atto n. 28/08, recante "Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento" (di seguito: DCO 28/08);
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2008, atto n. 38/08, recante "Criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento seconda consultazione orientamenti finali" (di seguito: DCO 38/08);
- la lettera di Terna del 24 luglio 2009, prot. P20090009692 (prot. Autorità n 43500 del 28 luglio 2009) (di seguito: lettera 24 luglio 2009).

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- a seguito delle anomalie relative all'energia non attribuita per il primo trimestre 2007 l'Autorità ha avviato con la deliberazione n. 177/07 un'istruttoria conoscitiva per individuare possibili errori commessi da Terna e dalle imprese distributrici in relazione al servizio di misura e in materia di attività di aggregazione delle misure dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica (di seguito: aggregazione delle misure) ed indagare l'eventualità che tali errori siano stati commessi anche in anni precedenti al 2007 (di seguito: istruttoria 177/07);
- in esito agli elementi acquisiti nei primi mesi di attività che hanno evidenziato la necessità di procedere al conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento di competenza degli anni 2005, 2006 e 2007, l'istruttoria 177/07 è stata prorogata con la deliberazione n. 336/07 con contestuale raccomandazione a Terna S.p.A (di seguito: Terna), in qualità di soggetto

- concessionario dell'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento, di procedere alla fatturazione delle partite di conguaglio previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati;
- al fine di evitare il protrarsi della situazione di grave incertezza nella ricostruzione delle corrette partite fisiche ed economiche, con la deliberazione ARG/elt 65/08 sono state definite opportune modalità di fatturazione a conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento per l'anno 2005 a seguito di rettifiche ai dati di misura (di seguito: rettifiche) pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;
- con le deliberazioni ARG/elt 110/08 e 34/09, le modalità di fatturazione a conguaglio di cui al precedente alinea sono state estese ai corrispettivi di dispacciamento per gli anni 2006 e 2007.

- negli anni 2005 e 2006 a seguito di rettifiche relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria, Terna ha posticipato i termini di determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling*, con ciò comportando incertezze nella regolazione del servizio di dispacciamento tali da poter turbare i normali meccanismi operativi con rischio di pregiudicare l'ordinato funzionamento del mercato elettrico;
- al fine di dare certezza a regime agli utenti del dispacciamento sulla determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* in tempi ragionevoli, l'Autorità, nell'aggiornare gli obblighi informativi in carico alle imprese distributrici a seguito della nuova metodologia di determinazione convenzionale per fasce dei profili di prelievo introdotta dal TILP, ha fissato al 10 maggio il termine ultimo dopo il quale i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria comunicati dalle imprese distributrici con riferimento all'anno precedente assumono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificati ai fini della fase di conguaglio *load profiling*, rinviando ad un successivo provvedimento la modalità di trattamento di eventuali rettifiche pervenute successivamente al suddetto termine;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 05/08 ha, pertanto, avviato un procedimento (di seguito: procedimento 05/08) volto alla formulazione di criteri per la definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche ai dati di misura rilevanti per il conguaglio *load profiling*, pervenute successivamente al 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza (di seguito: rettifiche tardive);
- nell'ambito del procedimento 05/08, in conformità alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito:AIR), cui il procedimento è stato sottoposto, sono stati emanati due documenti per la consultazione, rispettivamente DCO 28/08 e DCO 38/08 in ordine all'adozione di opportune modalità per la definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive;
- nei medesimi documenti di cui al precedente alinea, in continuità con le modalità di fatturazione a conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento per gli anni 2005 2006, l'Autorità, estendendo l'ambito di applicazione del procedimento 05/08, ha altresì ipotizzato l'adozione di opportune modalità per il trattamento delle rettifiche ai dati di misura rilevanti ai fini della determinazione

su base mensile delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento pervenute successivamente alle scadenze previste dalla deliberazione n. 111/06 nell'ambito dell'aggregazione delle misure (di seguito: rettifiche di *settlement*), ma antecedentemente al conguaglio *load profiling*.

- nel DCO 28/08 l'Autorità, in conformità a quanto previsto dalla metodologia AIR:
 - ha delineato gli obiettivi alla base dell'intervento regolatorio di cui al procedimento 05/08 quali:
 - i) corretta contabilizzazione e valorizzazione economica dell'energia prelevata;
 - ii) contenimento dell'impatto economico ed amministrativo sugli utenti del dispacciamento;
 - iii) semplificazione contabile ed amministrativa;
 - ha identificato alcune opzioni in materia di trattamento delle rettifiche di settlement e delle rettifiche tardive;
- per quanto attiene le rettifiche di *settlement*, è stato richiesto il parere degli operatori del settore:
 - sulle termine ultimo per l'invio delle suddette rettifiche;
 - sul numero di sessioni in cui liquidare le partite economiche insorgenti dalle suddette rettifiche e sull'eventuale facoltà concessa agli utenti del dispacciamento di richiedere una liquidazione anticipata in presenza di rettifiche rilevanti;
 - sulle modalità di determinazione le suddette partite economiche, articolate sulla base dei diversi corrispettivi unitari di dispacciamento soggetti a rideterminazione e delle diverse modalità di gestione del prelievo residuo di area (di seguito: PRA) e di determinazione del prezzo medio dell'energia prelevata ai fini del conguaglio *load profiling* (di seguito: prezzo di conguaglio *load profiling*);
- in tema di rettifiche tardive l'Autorità ha proposto:
 - la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria con modalità analoghe a quelle adottate per le rettifiche di settlement;
 - la valorizzazione dell'energia sottesa alle rettifiche relative ai punti di prelievo non trattati su base oraria a prezzo di conguaglio load profiling;
 - l'applicazione di misure economiche a vantaggio degli utenti del dispacciamento per le partite a debito e per le partite a credito variabili in funzione del ritardo con cui sono state rese note le rettifiche;
- con il DCO 28/08, l'Autorità ha altresì consultato:
 - alcune indicazioni di carattere generale in merito alla revisione del della remunerazione dell'aggregazione delle misure, volta all'introduzione di opportuni meccanismi incentivanti legati alla qualità delle prestazioni rese dalle imprese distributrici;

- una nuova modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale, e conseguentemente dei prezzi di sbilanciamento effettivo, in base a azioni compiute da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento;
- le modalità di rettifica ai coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica;
- la ricomprensione nel corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione
 n. 111/06 (di seguito: *uplift*) dei proventi ed oneri risultanti per Terna dal trattamento delle rettifiche;
- sul tema delle rettifiche, le risposte al DCO 28/08 da parte degli operatori del settore hanno:
 - manifestato un generale consenso sull'opportunità di una regolazione delle modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo;
 - evidenziato che, per la maggioranza degli operatori del settore, è opportuno, a seguito di rettifiche di settlement:
 - i. prevedere la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* con cadenza almeno semestrale, fatta salva la possibilità per l'utente del dispacciamento di richiedere la liquidazione anticipata in presenza di rettifiche particolarmente rilevanti;
 - ii. rideterminare l'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria:
 - iii. non rideterminare i corrispettivi unitari di dispacciamento;
 - iv. riattribuire l'energia sottesa alle rettifiche al PRA all'Acquirente Unico, senza modificare le quote di PRA attribuite nel *settlement* mensile agli utenti del dispacciamento in prelievo ai sensi del TILP;
 - v. determinare il prezzo di conguaglio *load profiling* sulla base del PRA utilizzato ai fini del *settlement* mensile e non sulla base del PRA aggiornato a seguito delle rettifiche di *settlement*;

concordato con:

- i. i criteri di trattamento delle rettifiche tardive identificati dall'Autorità, propendendo per una liquidazione delle partite economiche insorgenti da tali rettifiche con cadenza annuale;
- ii. le modalità di revisione del segno dello sbilanciamento zonale, sottolineando, nel contempo, la necessità di addivenire ad una pubblicazione dei prezzi di sbilanciamento in tempi celeri rispetto alla comunicazione dell'esito del mercato per il servizio di dispacciamento;
- iii. le modalità di rettifica ai CRPU e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica;
- iv. l'utilizzo dell'*uplift* per la compensazione dei proventi ed oneri associati al trattamento delle rettifiche;
- raccomandato l'introduzione a regime della verifica fra energia assoggettata al trasporto e energia prelevata nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: verifica di coerenza con l'energia assoggettata al trasporto), cui subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle

- rettifiche, secondo quanto già attuato per l'anno 2006 con la deliberazione ARG/elt 110/08;
- raccomandato la predisposizione di modalità per il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;
- per quanto attiene la revisione della remunerazione dell'aggregazione delle misure, in esito al DCO 28/08 gli operatori della vendita hanno sottolineato come il corrispettivo di aggregazione, a causa del valore intrinseco esiguo rispetto alle partite di dispacciamento, non rappresenti un corretto incentivo per le imprese distributrici ad adempiere correttamente all'aggregazione delle misure; di contro, le imprese distributrici, pur ritenendo congrua in linea di principio una eventuale riduzione di tale corrispettivo in funzione della qualità delle prestazioni rese, hanno ravvisato l'opportunità di prevedere un analogo e simmetrico meccanismo premiante qualora i livelli di performance risultino superiori a quelli minimi previsti.

- in esito all'esame delle risposte al DCO 28/08, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di AIR, è stato predisposto dall'Autorità il DCO 38/08, nel quale:
 - è stata descritta nel dettaglio l'opzione preferita dall'Autorità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito del dispacciamento, da applicarsi a partire dalle partite economiche relative all'anno 2009;
 - è stata prevista la verifica di coerenza con l'energia assoggettata al trasporto, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria, cui subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement, e punti di prelievo non trattati su base oraria, cui subordinare la liquidazione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
 - sono stati illustrati i flussi informativi sottesi al trattamento delle rettifiche e alla verifica di coerenza con il trasporto;
 - è stata ulteriormente specificata la nuova metodologia di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale;
- in particolare, in esito all'AIR, l'orientamento finale dell'Autorità, con riferimento alle rettifiche di *settlement*, illustrato nel DCO 38/08 è:
 - prevedere due sessioni su base semestrale, la seconda delle quali contestuale alla fase di conguaglio *load profiling*;
 - determinare le partite economiche insorgenti dalle rettifiche sulla base dei criteri identificati dagli operatori del settore in esito al DCO 28/08;
 - fatturare e liquidare le predette partite su base annuale, prevedendo per Terna la facoltà di adeguare le garanzie finanziarie presentate dagli utenti del dispacciamento a copertura dell'ammontare delle partite economiche non ancora fatturate;
 - prevedere la possibilità di liquidazione semestrale su richiesta dell'utente del dispacciamento in caso di partite particolarmente significative;
- con riferimento alle rettifiche tardive, l'Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel DCO 28/08, propendendo per un'unica sessione annuale;

- con il DCO 38/08 è stato inoltre richiesto il parere degli operatori del settore con riferimento:
 - alle modalità per il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;
 - alle modalità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione inerente l'approvvigionamento dell'energia destinata al servizio di maggior tutela (di seguito: perequazione maggior tutela);
 - a una soluzione transitoria per le partite economiche relative all'anno 2008, che si articoli:
 - i. nella determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* in unica sessione contestuale alla fase di conguaglio *load profiling*, in base alle medesime modalità riportate nell'opzione preferita;
 - ii. nella scelta di non introdurre tempistiche predefinite per l'invio delle rettifiche di *settlement* da parte delle imprese distributrici;
 - iii. nell'estensione anche alle rettifiche tardive relative all'anno 2008 delle modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive caratterizzanti l'opzione preferita;
- con il DCO 38/08 l'Autorità ha infine ritenuto opportuno:
 - confermare la proposta di ricomprendere nell'uplift i proventi e gli oneri conseguenti il trattamento delle rettifiche;
 - non acquisire ulteriori elementi in materia di rettifica ai CRPU e all'energia oraria convenzionale per l'illuminazione pubblica, considerando esaustivo quanto già acquisito in esito al DCO 28/08;
 - rinviare a successivo documento la revisione della remunerazione dell'aggregazione delle misure, al fine di poter effettuare un supplemento ricognitivo in materia;
- dall'esame delle risposte al DCO 38/08 è emerso:
 - generale consenso degli operatori del settore sull'opzione preferita dall'Autorità per il trattamento delle rettifiche con decorrenza dall'energia elettrica prelevata nell'anno 2009 e sui flussi informativi ad essa associati, fatta salva la preferenza manifestata da Terna per la fatturazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di settlement su base semestrale, senza procedere ad alcun adeguamento delle garanzie finanziarie poiché tale soluzione è ritenuta meno complessa per il sistema;
 - generale consenso sulle modalità inerenti il trattamento delle rettifiche relative ai punti di immissione;
 - generale consenso sulla soluzione transitoria proposta per l'anno 2008;
 - che, per un operatore, i criteri di trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione maggior tutela proposti dall'Autorità non sono del tutto compatibili con le modalità di redazione dei bilanci d'esercizio delle imprese distributrici.

Considerato, inoltre, che:

• l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 34/09, ha rinviato al 30 settembre 2009 la fase di conguaglio *load profiling* relativa all'anno 2008, disponendo, altresì,

che le imprese distributrici inviassero a Terna entro il 20 giugno 2009 i dati relativi all'energia complessivamente assoggettata al trasporto per l'anno 2008 in ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento, senza distinzione fra dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e dati relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria;

- Terna, con la lettera 24 luglio 2009, ha comunicato che sono già pervenute dalle imprese distributrici diverse rettifiche relative all'anno 2008;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 84/09 ha introdotto la nuova modalità di determinazione del segno dello sbilanciamento zonale a decorrere dall'1 gennaio 2010, così come disciplinata nel DCO 38/08.

Considerato, altresì, che:

- il *settlement* ricomprende la determinazione, operata da Terna, delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento; ovvero:
 - l'aggregazione delle misure, disciplinata nella deliberazione n. 111/06;
 - la regolazione su base mensile dei corrispettivi di dispacciamento, disciplinata nella deliberazione n. 111/06;
 - la profilazione convenzionale per fasce orarie dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati orari, disciplinata nel TILP;
 - la profilazione convenzionale per l'illuminazione pubblica, disciplinata nella deliberazione ARG/elt 29/08;
 - la profilazione convenzionale dell'energia immessa, disciplinata nella deliberazione ARG/elt 178/08;
 - il trattamento delle rettifiche di cui alla deliberazione ARG/elt 5/08;
- l'Autorità, nel Piano Strategico 2009-2011 ha previsto un'attività di semplificazione normativa con l'obiettivo di offrire agli operatori e ai soggetti interessati un quadro di riferimento sempre più razionale, trasparente e certo, in linea anche con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia;
- il TILP disciplina le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione convenzionale per fasce orarie dell'energia prelevata qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo entro i termini previsti dalla normativa; segnatamente sono disciplinati il mancato invio dei CRPU, il mancato invio del PRA e il mancato invio dei dati inerenti la fase di conguaglio *load profiling*;
- analoghe modalità sono altresì previste in caso di inottemperanza degli obblighi informativi di cui ciascuna impresa distributrice di riferimento è destinataria da parte delle altre imprese distributrici cui la medesima risulta interconnessa;
- disposizioni equivalenti a quelle di cui ai due precedenti alinea non sono invece previste nella deliberazione n. 111/06 con riferimento all'aggregazione delle misure.

Considerato, infine, che:

- l'Autorità, con la deliberazione n. 343/07, ha avviato un procedimento in materia di aggregazione delle misure, volto ad acquisire dai soggetti coinvolti elementi tecnici e di costo inerenti l'attività suddetta;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 74/09 ha previsto che con un successivo provvedimento siano introdotti dei parametri operativi nell'espletamento dell'aggregazione delle misure alla base dell'erogazione di premi e penalità per il corrispettivo di aggregazione delle misure e/o di indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento.

Ritenuto che sia necessario:

- completare la disciplina della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento vigente con le modalità per il trattamento delle rettifiche posteriore ai termini di regime, al fine di dare certezza agli utenti del dispacciamento sulle tempistiche e le modalità di determinazione delle suddette partite economiche, confermando confermare le opzioni identificate dall'Autorità in esito al DCO 28/08 e al DCO 38/08 emanati nell'ambito del procedimento 05/08 sottoposto ad AIR;
- disciplinare le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini del dispacciamento qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo in ordine all'aggregazione delle misure.

Ritenuto che sia opportuno:

- al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dell'Acquirente Unico, prevedere che tale soggetto regoli con Terna le partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura contestualmente al conguaglio *load profiling*;
- prevedere, fatta salva la situazione dell'Acquirente Unico di cui al precedente alinea, che, ai fini della semplificazione sistemica, le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* siano determinate e liquidate esclusivamente in due sessioni su base semestrale, indipendentemente dalla loro entità;
- prevedere che Terna determini le partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive anche oltre i 5 anni successivi al periodo di competenza, purchè la presenza di tali rettifiche sia stata segnalata dalle imprese distributrici entro 60 mesi dal periodo di competenza medesimo;
- subordinare la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive alla verifica di coerenza fra l'energia assoggettata ai corrispettivi di trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento prevedendo:
 - che le imprese distributrici di riferimento ricevano dalle imprese distributrici sottese i dati sull'energia assoggettata al trasporto e li trasmettano a Terna senza procedere ad alcuna verifica sulla coerenza di tali dati con l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento;

- la progressiva riduzione delle soglie di ammissibilità, in continuità con il processo di efficientamento avviato con la deliberazione ARG/elt 34/09;
- l'introduzione a partire dal 2010 di soglie di ammissibilità distinte fra punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria:
- porre in capo alle imprese distributrici obblighi informativi relativi alle modalità di trattamento delle rettifiche che comprendano anche una corrispondente comunicazione di tali rettifiche agli utenti del dispacciamento;
- a seguito dell'introduzione degli obblighi informativi di cui al precedente alinea, posticipare al 20 maggio il termine dopo il quale eventuali rettifiche sono da considerarsi come rettifiche tardive.

Ritenuto che sia inoltre opportuno:

- prevedere l'applicazione delle modalità di trattamento delle rettifiche di cui al presente provvedimento con riferimento alle partite relative all'anno 2009;
- prevedere per l'anno 2008 una soluzione caratterizzata da elementi di gradualità che disponga:
 - la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement in un'unica sessione contestuale al conguaglio load profiling, con i medesimi criteri previsti a partire dall'energia prelevata nel 2009 applicati alle rettifiche pervenute entro il 7 agosto 2009;
 - l'applicazione della verifica di coerenza fra l'energia assoggettata ai corrispettivi di trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento con una soglia di ammissibilità del 3% a partire dai dati di trasporto inviate dalle imprese distributrici a Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09;
- sospendere per l'anno 2009 la prima sessione relativa al trattamento delle rettifiche di *settlement*, visto il ravvicinamento che interverrebbe fra le attività relative a tale sessione e le attività del conguaglio *load profiling*, il cui termine è stato posposto dalla deliberazione ARG/elt 34/09, e del trattamento delle rettifiche di *settlement* di competenza dell'anno 2008;
- prevedere che le modalità di trattamento dei dati rilevanti ai fini del dispacciamento qualora le imprese distributrici di riferimento non ottemperino agli obblighi informativi posti loro in capo in ordine all'aggregazione delle misure trovino applicazione a partire da gennaio 2010 in concomitanza con l'introduzione di parametri operativi per l'espletamento dell'aggregazione delle misure alla base dell'erogazione di premi e penalità per il corrispettivo di aggregazione delle misure e/o di indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento.

Ritenuto che sia infine opportuno:

• al fine della semplificazione normativa come prevista nel Piano Strategico Triennale, riunire in un unico testo integrato (di seguito: nuovo testo integrato) tutte le disposizioni inerenti il *settlement*, ivi incluse le modalità di trattamento delle rettifiche adottate in esito al procedimento 05/08;

- abrogare il TILP e la deliberazione ARG/elt 29/08 le cui disposizioni risultano incluse nel nuovo testo integrato;
- modificare la deliberazione n. 111/06, limitandone le disposizioni agli aspetti relativi all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e alla definizione dei corrispettivi unitari di dispacciamento, alla registrazione degli acquisti e vendite a termine e alla definizione dei programmi di immissione e prelievo;
- dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità di valutare, nell'ambito del procedimento in materia di aggregazione delle misure avviato con la deliberazione n. 343/07, opportune modalità applicative per l'espletamento delle attività di verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia prelevata ai fini del dispacciamento;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'adozione di modalità per il trattamento delle rettifiche nell'ambito della perequazione maggior tutela, in coerenza con le metodologie adottate per i meccanismi di perequazione maggior tutela relativi agli anni 2007 e 2008

DELIBERA

- 1. di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS), *Allegato A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di prevedere che il TIS si applichi:
 - alla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative agli anni 2008 e seguenti;
 - per quanto non attiene il trattamento delle rettifiche, all'energia elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dall'1 agosto 2009;
- 3. di abrogare il TILP e la deliberazione ARG/elt 29/08 a decorrere dall'1 agosto 2009; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 agosto 2009;
- 4. di prevedere che, con decorrenza 1 agosto 2009, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08 si applichino per quanto compatibili con le disposizioni di cui al TIS;
- 5. di modificare con decorrenza 1 agosto 2009 l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come di seguito indicato:
 - a) all'articolo 1, l'alinea "**impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), del TILP;" è sostituito dall'alinea "**impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera a), del TIS;";
 - b) all'articolo 1, l'alinea "**impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), del TILP;" è sostituito dall'alinea "**impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), del TIS;";

- c) all'articolo 1, l'alinea "**prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 6 del TILP;"è sostituito dall'alinea "**prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 7 del TIS;";
- d) all'articolo 1, dopo l'alinea "**rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;" sono aggiunti l'alinea: "**rettifiche di** *settlement* sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.2 del TIS" e l'alinea "**rettifiche tardive** sono le rettifiche ai dati di misura di cui al comma 51.3 del TIS;";
- e) all'articolo 1, l'alinea "**TILP** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;" è sostituito dall'alinea "**TIS** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09;";
- f) all'articolo 3, comma 3.2, la lettera b) è soppressa;
- g) all'articolo 3, comma 3.2, lettera c), la parola "regolazione" è sostituita dalla parola "definizione";
- h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Energia elettrica immessa e prelevata

- 12.1 L'energia elettrica immessa e prelevata in ciascun punto di dispacciamento è determinata ai sensi dell'Articolo 5 del TIS.";
- i) il Titolo 3 è soppresso;
- j) all'articolo 38, comma 38.1, le lettere a) e d) sono soppresse;
- k) all'articolo 38, comma 38.1, lettera c) le parole "ed il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 44" sono abrogate;
- 1) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Criteri generali per la definizione dei prezzi di sbilanciamento

- 39.1 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica, cambiata di segno, delle quantità di energia elettrica approvvigionate da Terna ai fini del bilanciamento, anche da unità non abilitate, nel mercato per il servizio di dispacciamento, nella fase di programmazione e nel tempo reale, con riferimento ad un periodo rilevante e ad una macrozona. Al fine della valutazione dei segni le quantità di energia elettrica relative a offerte di vendita accettate da Terna vengono contabilizzate con segno positivo.";
- m) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Prezzi di sbilanciamento

- 40.1 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi positivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata è pari:
 - a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:

- i) il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
- ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi negativi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità abilitata è pari:
 - a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità non abilitata è pari:
 - a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo

- periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
- ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.4 Fatto salvo quanto previsto al comma 40.5, per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, nonché per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 40.5 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.3.
- 40.6 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unità abilitate interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unità abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.";
- n) all'articolo 44, il comma 44.1 è sostituito dal seguente:
 - "44.1 Entro il giorno venticinque (25) del primo mese di ciascun trimestre Terna calcola la somma algebrica fra:
 - a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 23 del TIS, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 41 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui all'Articolo 42:
 - b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel trimestre precedente per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento secondo le procedure previste agli articoli 60 e 61;
 - c) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna nel secondo, terzo e quarto mese precedente per il servizio di aggregazione delle misure di cui ai commi 15.2 e 15.3 del TIS relativamente al corrispettivo CAPD;
 - d) i proventi maturati da Terna nel trimestre precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle

- risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al comma 24.1 del TIS, al netto della somma di cui al comma 44.1 relativa al trimestre precedente;
- e) il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione n. 205/04, riferito al trimestre precedente;
- f) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui all'Articolo 32 del TIS;
- g) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di cui all'Articolo 59 del TIS, ripartito su due trimestri successivi;
- h) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per effetto della liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive di cui all'Articolo 67 del TIS, ripartito su quattro trimestri successivi.";
- o) all'articolo 44, il comma 44.5 è soppresso;
- p) all'articolo 45 il comma 45.2 è sostituito dal seguente:
 - "45.2 Il corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è pari alla somma del corrispettivo unitario di cui al comma 45.1 e del corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'Articolo 65, riportato nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.";
- q) all'articolo 46, il comma 46.1 è sostituito dal seguente:
 - "46.1 I valori del corrispettivo unitario a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento, nonché dei costi di Terna relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla deliberazione n. 50/05, sono fissati come indicato nella tabella 9 allegata al presente provvedimento.";
- r) all'articolo 47, il comma 47.1 è soppresso;
- s) all'articolo 48, il comma 48.1 è soppresso;
- t) l'articolo 48bis è soppresso;
- u) all'articolo 60bis, comma 60bis.2, lettera c), la parola "TILP" è sostituita dalla parola "TIS"
- v) all'articolo 60bis, comma 60bis.2, lettera c), punto i), le parole "ai sensi dell'articolo 11 del TILP" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 21 del TIS";
- w) all'articolo 60bis, comma 60bis.2, lettera d), punto 2), le parole "ai sensi dell'articolo 8 del TILP" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'articolo 17 del TIS";
- x) all'articolo 72, comma 72.2, le parole "i corrispettivi di cui al precedente Articolo 40" sono sostituite dalle parole "i prezzi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40":
- y) all'articolo 72, i commi 72.3 e 72.6 sono soppressi;
- z) all'articolo 72, comma 72.4, le parole "ed il corrispettivo di cui all'Articolo 36" sono abrogate;
- aa) all'articolo 73, il comma 73.1 è soppresso;

- bb) l'articolo 75 è soppresso;
- cc) l'appendice 1 è soppressa;
- 6. di ripubblicare a seguire l'Allegato A della deliberazione n. 111/06 nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 5;
- 7. di modificare con decorrenza 1 agosto 2009 il TIV come di seguito indicato:
 - all'articolo 1 dopo l'alinea "**TILP** (**Testo integrato load profiling**) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling per fasce*) approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07" è inserito l'alinea "**TIS** (**Testo integrato settlement**) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09";
 - b) all'articolo 13 septies, dopo il comma 13 septies. 6 è inserito il seguente comma: "13 septies. 7 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria *i* del mese *m*, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS.";
- 8. di ripubblicare a seguire il TIV nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 7;
- 9. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità di valutare, nell'ambito del procedimento in materia di aggregazione delle misure avviato con la deliberazione n. 343/07, opportune modalità applicative per l'espletamento delle attività di verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia prelevata ai fini del dispacciamento;
- 10. di prevedere che Terna aggiorni e integri il Codice di Rete con le disposizioni del presente provvedimento;
- 11. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

30 luglio 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis